

Al fine di fare chiarezza ed evitare che possa essere generata *ulteriore* confusione tra la comunità educante, la FLC CGIL Cuneo con l'intenzione di evitare contenziosi riguardanti lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento, dopo ulteriori approfondimenti sulla problematica legata al part-time ed alle ore funzionali all'insegnamento, "argomento affrontato durante l'assemblea sindacale del 19/01/2022" avendo verificato orientamenti diversi da quelli espressi durante l'assemblea dalle Organizzazioni Sindacali e considerando le stesse comunque legittime ed avvalorate da sentenze e normativa ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- 1) **Sentenza 08/02/2008 n. 322 della Sezione lavoro del Tribunale di Ferrara:** Nel caso di specie il Giudice di merito ha rilevato che la quantificazione operata dall'Amministrazione in 22 ore di attività funzionali all'insegnamento a fronte di un part-time a 10 ore di attività didattica era assolutamente proporzionata al rapporto ordinario 40/18 e che l'assenza del docente alle sedute calendarizzate, nonostante le ripetute richieste dell'Amministrazione nel rispetto di tale monte ore, non poteva ritenersi giustificata. Nella circostanza è dunque risultata legittima la trattenuta stipendiale corrispondente alle ore che il docente avrebbe dovuto prestare a favore della istituzione scolastica per la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, considerato che l'Amministrazione aveva preventivamente calendarizzato tali impegni, specificando quelli ai quali il docente avrebbe dovuto partecipare e che la quantità di ore nel complesso richiesto al docente per gli stessi era proporzionata alla "quantità" di part-time prevista dal contratto individuale di lavoro.
- 2) **O.M.446/97 art.7 comma 7 detta quanto segue:** "Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3, lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito". L'interpretazione letterale di tale comma lascia comprendere che la riduzione debba essere fatta sulle 40 come tetto massimo e non sulle ore effettivamente svolte.

Si ritiene di fare opera di chiarezza e correttezza nel segnalare che la posizione espressa durante l'assemblea da parte di un lavoratore potrebbe incontrare un contenzioso tra dipendente e amministrazione il cui esito non è di certa soluzione.

L'eventuale soccombenza in giudizio porterebbe a conseguenze economiche di non poco conto.

Restano ferme le altre informazioni presentate durante l'incontro assembleare.

---

Cuneo 22/01/2023

Disponibili per qualsiasi chiarimento:

Doriano FICARA 335.5842794



Flc Cgil Cuneo  
D. FICARA